

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

GIURISPRUDENZA PENALE | NOVEMBRE 2024



A cura degli addetti all'ufficio trasversale
UFFICIO DEL PROCESSO
presso la Corte d'appello di Perugia
in collaborazione con la
Procura generale di Perugia
(PROTOCOLLO DEL 16 MARZO 2022)

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

Il testo integrale delle sentenze dei Tribunali del Distretto e delle sentenze di Corte d'Appello contenute nella presente Newsletter è consultabile, unitamente al complesso delle altre decisioni, nella Banca Dati Nazionale di Merito, nella sezione provvedimenti attualmente riservata agli appartenenti alla rete Giustizia in attesa di estenderne la fruizione anche agli esterni.

Le massime delle sentenze di Corte d'Appello sono invece disponibili sul Notiziario mensile della Corte d'appello e della Procura generale al seguente link:

https://ca-perugia.giustizia.it/it/notiziario_penale.page

e anche sul sito della Procura Generale al seguente link:

https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza_c_a_perugia.page

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

1

TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA 11 GIUGNO 2024 N. 1358

La condotta dell'imputato che, giornalmente, abbia inoltrato mediante email numerose richieste di intervento ai vari organi del Comune e alla Polizia Municipale documentando casi di violazione del codice della strada da parte di privati cittadini, non integra il reato di cui all'art. 340 c.p. poiché non risulta che la stessa abbia arrecato pregiudizio alla PA nel suo andamento. Non risulta, in particolare, che i servizi siano stati interrotti o alterati nello svolgimento, in termini di tempistiche, di ordine e di efficienza; non è emerso, altresì, che le varie attività da parte della Polizia Municipale siano state espletate con ritardo o omesse, nonostante le plurime legittime e non infondate richieste dell'imputato.

2

TRIBUNALE DI SPOLETO, SENTENZA 21 MARZO 2023 N. 99

La responsabilità per il reato di cui all'art. 216 comma 1 L.Fall. in capo all'amministratore cessato non è provata dalla sola circostanza che in sede di udienza prefallimentare costui, all'epoca in carica, non avesse consegnato le scritture contabili poiché il curatore svolse effettive ricerche solo due anni dopo e, dunque, non vi è piena prova che l'imputato avesse sottratto la documentazione prima del passaggio di consegne ovvero che avesse proseguito ad amministrare la società fallita dopo la cessazione formale dalla carica. Non vi sono quindi elementi probatori tali da inficiare la coerente ricostruzione della vicenda operata dall'imputato e la documentazione dallo stesso prodotta, attestante il verbale di consegna delle scritture contabili all'amministratore subentrante.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

3

TRIBUNALE DI TERNI, SENTENZA 20 APRILE 2022 N. 420

La sola circostanza che l'odierna imputata risulti essere l'intestataria della carta Postepay ricaricata ai danni della titolare della tabaccheria non è elemento sufficiente - in mancanza di altri indizi chiari, precisi e concordanti - a comprovarne la colpevolezza per il delitto p. e p. dall'art. 641 c.p.. Si devono infatti considerare le modalità con cui viene rilasciata la carta Postepay: non è certo che l'addetto postale provveda a controllare con la dovuta diligenza la corrispondenza tra il richiedente e la fotografia presente sul documento esibitogli, nè l'effettiva autenticità del documento stesso. Inoltre, della carta Postepay può disporre chiunque ne sia in possesso, anche all'insaputa del titolare. Si aggiunga che è improbabile che un soggetto commetta una truffa (o altro reato simile) tramite uno strumento tracciabile sapendo che ciò ne consentirà l'identificazione in modo praticamente certo. Da ultimo, il reato di insolvenza fraudolenta contestato all'imputata in concorso con il compagno che l'attendeva in macchina fuori dalla tabaccheria sussiste unicamente nel caso in cui venga comprovato uno stato di insolvenza da parte degli imputati: elemento oggettivo del reato di cui non vi è prova in atti. (Il Tribunale di Perugia giunge alla assoluzione dei due imputati perché il fatto non sussiste, ritenendo possibili ipotesi alternative che alimentano un ragionevole dubbio circa la loro colpevolezza e ritenendo non dimostrato l'elemento oggettivo del reato di insolvenza fraudolenta contestato. La Corte di Appello di Perugia, con sentenza n. 652/2024 - la cui sintesi è pubblicata nel Notiziario penale di novembre - a seguito dell'appello del Procuratore Generale, previa rinnovazione istruttoria, ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, condannando l'imputata e confermando la decisione assolutoria per il compagno concorrente nel reato. Nella fattispecie, la Corte di Appello, ritenendo che la prova della insolvenza e della dissimulazione possa desumersi, conformemente ai principi interpretativi, dalla globale valutazione del comportamento del soggetto agente, precedente e successivo all'assunzione della obbligazione, supera le ipotesi alternative prospettate dal giudice di primo grado, tenuto conto di come queste ultime appaiano scardinate rispetto al quadro istruttorio presente in atti.)

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

4

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 12 LUGLIO 2024 N. 629

L'autrice di un reportage televisivo avente ad oggetto l'attività di spaccio di droga a Perugia, nel quale venga ripresa la persona offesa nell'atto di effettuare uno scambio asseritamente di sostanza stupefacente, risponde del delitto di cui all'art. 595, commi 1, 2 e 3 c.p.. La descritta immagine, evidenziata con un circoletto rosso intorno alla mano, ed il commento sonoro della giornalista alla stessa, infatti, valgono ad attribuire alla p.o. - riconosciuta da alcune persone che avevano visto la trasmissione - la realizzazione di un fatto reato e la qualità di spacciatore ed integrano una condotta lesiva della reputazione del soggetto. Pur riconoscendosi l'interesse pubblico del reportage, il filmato - dal quale non si evince la inequivoca consegna di stupefacente - non giustificava l'illazione avvalorata dal commento sonoro circa il fatto che l'odierna p.o., in quel momento, stesse realizzando una illecita cessione di droga. Neppure può farsi ricorso alla verità putativa, in quanto la giornalista non ha assolto all'onere di verifica dell'informazione divulgata essendosi basata su voci raccolte nei giorni precedenti la registrazione e sulla constatata frequentazione da parte della p.o. dei luoghi attenzionati per trarne la conclusione che egli fosse uno spacciatore abituale. Inoltre, il mancato oscuramento del volto ha trasmodato il limite della continenza inteso anche come modalità di comunicazione in relazione alla combinazione tra immagine e commento sonoro. In merito all'elemento soggettivo, si riconosce rilevanza anche al dolo eventuale in relazione al delitto di diffamazione, quale accettazione del rischio che la condotta realizzata leda il bene giuridico tutelato; accettazione del rischio che nel caso di specie si individua nella mancata verifica circa l'adozione delle necessarie misure volte ad evitare che il soggetto indicato quale spacciatore potesse essere identificato dagli spettatori. (La Corte di Appello rileva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del reato e quindi il proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 129 c.p.p., escludendo l'evidenza di cause di assoluzione.)

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

5

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 31 MAGGIO 2024 N. 467

Il narrato della persona offesa, seppure riferito ad un periodo di tempo limitato di due mesi, ha permesso di evocare con sufficiente chiarezza il costante atteggiarsi del marito nei suoi confronti all'interno di un rapporto matrimoniale che, fin dall'inizio, aveva visto l'indiscussa e prepotente predominanza dell'uomo il quale, coadiuvato dalla famiglia di origine, non aveva esitato a reprimere sul nascere qualsiasi iniziativa della donna verso scelte di tipo personale (ad esempio in tema di abbigliamento) e relazionali (per esempio nell'uso di Whatsapp) in linea con le sue libere aspirazioni e non certo da ritenersi incoerenti con uno status matrimoniale correttamente e modernamente inteso. Il "subire in silenzio" della donna per un certo tempo costituisce un dato tipico e ricorrente in simili situazioni, in cui la vittima, soggiogata dal maltrattante anche in quanto partecipe del medesimo ambito culturale, cerca di preservare un simulacro di unità familiare rendendosi, suo malgrado, disponibile a sopportare ogni sorta di vessazioni in ambito endo-familiare fino a "un punto di rottura", cioè un episodio che per le sue conseguenze lesive non può più essere sottaciuto all'esterno e porta la vittima ad uscire allo scoperto e ad azionare l'apparato di protezione individuale. La sentenza gravata va quindi confermata anche in punto di disposizioni risarcitorie, dovendosi ritenere infondata (anche ove argomentata) qualsivoglia doglianza assertiva della mancata dimostrazione probatoria dell'effettività del danno: la sofferenza morale, profonda e protratta, che consimili situazioni sempre cagionano alla vittima, costituisce un dato accomunante ed una conseguenza inevitabile di tutte le vicende di maltrattamenti familiari, in guisa tale da non richiedere né particolari refertazioni sanitarie né prove ulteriori rispetto a quelle che già hanno ampiamente dimostrato la certa esistenza degli episodi lamentati.